## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

104/2014 Luglio/12/2014 (\*) Napoli 22 Luglio 2014

Con la Circolare n° 20/E del 4 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, all'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2013. Il documento di prassi chiarisce, altresì, che per gli studi di settore oggetto di revisione per l'anno di imposta 2013 non opera l'eventuale applicazione retroattiva a favore del contribuente in sede di accertamento.

Con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 sono stati approvati <u>69 studi di settore che costituiscono la revisione di altrettanti studi</u> precedentemente in vigore. <u>L'evoluzione dei 69 studi è stata effettuata analizzando</u> i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al <u>periodo d'imposta 2011</u>.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 sono state, inoltre, <u>approvate le integrazioni agli studi di settore</u>, indispensabili per tenere conto degli <u>andamenti economici e dei mercati</u>, con particolare riguardo a determinati settori o <u>aree territoriali</u> o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle <u>analisi della territorialità</u>, la circolare analizza le novità partendo dai <u>nuovi indici sulla "Territorialità del</u>

<u>livello dei canoni di locazione degli immobili</u>" che, approvati con decreto ministeriale 23 dicembre 2013, hanno come obiettivo la <u>differenziazione del territorio nazionale</u> sulla base dei valori delle <u>locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale.</u>

I dati presi in considerazione per l'analisi provengono dall'<u>Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI)</u> e sono riferiti all'<u>anno 2011</u>.

I dati dell'**OMI** contengono, per ogni comune, il valore minimo e il valore massimo locativo degli immobili distinti per:

- Tipologia;
- Stato conservativo;
- Fascia comunale;
- Zona comunale.

In relazione ad una più puntuale analisi della territorialità, si segnalano i nuovi indici che considerano: la <u>"Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari"</u>, il <u>"Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali"</u> nonché il <u>"Livello delle retribuzioni"</u>.

Importanti chiarimenti sono stati forniti in ordine al possibile <u>utilizzo</u> <u>retroattivo delle risultanze degli studi di settore</u> che, aggiornati con i nuovi correttivi, potrebbero consentire una diversa soglia di congruità per i periodi di imposta precedenti.

Ebbene, la circolare, all'uopo, richiama l'attenzione degli Uffici su quanto già precisato al paragrafo 4 della precedente circolare n. 23/E del 2013 ove era stato chiarito che, "tenuto conto delle profonde modifiche delle condizioni economiche verificatesi nel corso degli ultimi anni a causa degli effetti della recente crisi economica e dei mercati, si ritiene che gli studi di settore evoluti nel periodo di imposta 2012, analogamente a come già chiarito con la circolare n. 30/E del 2012 per quelli evoluti nel 2011, non possano ragionevolmente essere utilizzati per rideterminare, in contraddittorio, l'ipotesi di pretesa tributaria basata sulle risultanze degli studi di settore relativa ad un'annualità precedente al 2012".

Pertanto, in coerenza con quanto richiamato della citata circolare n. 23/E, si ritiene che <u>tale principio possa essere esteso anche all'annualità 2013</u>; di conseguenza, <u>non opera l'applicazione retroattiva</u> a favore del contribuente in sede di accertamento.

I risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi (id: correttivi anticrisi) applicabili al solo 2013, potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2011, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualità.

Ad maiora

## IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN